



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA TASSA SUI CANI

Il Municipio di S. Antonino, richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008, articolo 4, e relativo Regolamento dell'11.02.2009, articolo 4 e seguenti, che prevedono che dal 1.1.2014 le tasse sui cani sono stabilite dai comuni di residenza dei proprietari di cani;
- l'articolo 192 della Legge Organica Comunale (LOC);
- l'Ordinanza municipale sulla detenzione dei cani del 31 maggio 2010;

ORDINA

Art. 1 Principio generale

I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

Art. 2 Proprietari assoggettati alla tassa

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento di una tassa annuale per ogni cane posseduto, ad eccezione dei casi seguenti:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre

Sono riservati eventuali esoneri decisi dal Consiglio di Stato.

Art. 3 Cambiamento di domicilio del proprietario e cambiamento di proprietà del cane

In caso di cambiamento di domicilio del proprietario o di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta.

Il proprietario può far valere il diritto di esonero della tassa producendo un documento che attesti il pagamento della tassa in un altro comune o da parte del proprietario precedente.

Art. 4 Cani nati o presi nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno giungono nel comune nuovi cani, nati in loco o acquistati in un altro comune, verrà emessa la tassa annuale conformemente all'art. 2.

Art. 5 Rimborsi

Per i cani deceduti nei primi 3 mesi dell'anno (v. pto 1) il proprietario può chiedere al Comune il rimborso della tassa.



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 http://www.santonino.ch

Ccp 65-791-4

Art. 6 Ammontare della tassa

La tassa annua ammonta a fr. 50.— e comprende la quota parte spettante al Cantone pari a fr. 25.—.

La tassa viene prelevata entro il 15 aprile per i cani già residenti nel comune e entro il 15 novembre per tutti i cani arrivati o nati nel corso dell'anno.

Art. 7 Recupero di tasse arretrate

Il Comune recupera eventuali tasse arretrate per cani senza microchip o non registrati all'anagrafe per tutti gli anni di sua competenza (dal 2014), segnalando poi i casi all'Ufficio del veterinario cantonale per quanto di sua competenza. Rimangono riservate le procedure disciplinari in merito all'Ordinanza sulla detenzione dei cani, art. 2, 3 e 15.

Art. 8 Competenze

La competenza per l'applicazione della presente ordinanza è delegata alla Cancelleria comunale.

Eventuali contestazioni sono decise dal Municipio.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di trenta giorni a decorrere dal 5 settembre 2014. Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Risoluzione municipale n. 1320 del 1. settembre 2014.

PER IL MUNICIPIO:
IL SINDACO: 
Christian Vitta



IL SEGRETARIO:

Davide Vassalli